

COMPENSAZIONI

Crediti 4.0  
e investimenti  
in corso, doppia  
comunicazione  
prudenziale

Luca Gaiani — a pag. 24

# Crediti 4.0, prudenziale la doppia comunicazione su investimenti in corso

## Compensazioni

Va chiarito se serve anche  
l'informativa preventiva  
Invio da lunedì 29 aprile

Luca Gaiani

Rebus doppia comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli investimenti che erano in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del Dl 39/2024. Ministero delle Imprese e agenzia delle Entrate dovrebbero chiarire se, in presenza investimenti ordinati entro il 29 marzo, ma completati dopo tale data, occorre solo la comunicazione ex post oppure anche quella preventiva. Da lunedì 29 si potrà compilare il modello in una apposita sezione del sito internet del Gse.

### Necessarie le istruzioni

Per investimenti 4.0 e spese di R&S, le imprese si preparano a inviare, dalle ore 12 di lunedì 29 aprile, le comunicazioni che consentono la compensazione dei crediti di imposta (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). I modelli previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito del Gse, sono due: uno per gli investimenti 4.0 (commi da 1057-bis a 1058-ter della legge 178/2020), a sua volta diviso in due sezioni (materiali e immateriali) e l'altro per la R&S (commi 200, 201 e 202, 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, della legge 160/2019). Nella comunicazione

occorre indicare il periodo di «realizzazione» degli investimenti (o della R&S) nella forma «da mese/anno a mese/anno». In assenza di istruzioni, è da ritenere che, come mese iniziale, debba riportarsi quello in cui è stato concluso l'ordine di acquisto (investimenti 4.0) oppure quello in cui si è avviata l'attività di R&S. Mese finale dovrebbe essere quello di «effettuazione» e sostenimento del costo.

Devono poi essere dettagliate le tipologie di investimento o di R&S (seguendo le codifiche riportate nel modello), indicando i costi agevolabili e il correlato credito di imposta, di cui si chiede pure di indicare la ripartizione annuale delle compensazioni.

### Comunicazioni con dati stimati

Questi dati, nelle comunicazioni cosiddette ex ante, saranno determinati sulla base dei contratti con i fornitori dei beni 4.0 (oppure dei progetti di ricerca) e saranno poi da confermare o correggere, al completamento delle attività, nella comunicazione ex post. Si pensi, ad esempio, al caso di un investimento la cui ultimazione slitta, per qualsiasi ragione, oltre il mese originariamente indicato, oppure per il quale si sostengono costi aggiuntivi non inclusi nella valorizzazione ex ante.

Il decreto ripartisce gli investimenti in due gruppi in funzione della data di effettuazione. Per quelli che «si intendono effettuare dal 30 marzo 2024» si trasmetterà sia la comunicazione ex ante (con i dati programmati), sia la comunicazione ex post «al completamento degli investimenti». La comunicazione ex ante deve essere trasmessa «in

via preventiva», ma dovrebbe essere specificato rispetto a quale evento. Per poter compilare il modello, infatti, è necessario aver definito l'ordine con il fornitore; andrebbe quindi indicato un termine (successivo all'ordine) entro cui la comunicazione mantiene il requisito di «preventività». In ogni caso, saranno da considerare preventive anche quelle riferite a ordini conclusi tra il 30 marzo e il 29 aprile.

### Investimenti in corso

Per gli investimenti «effettuati» dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per la R&S) al 29 marzo 2024 (esclusi i beni materiali 4.0 acquistati entro il 30 novembre 2023 con «ordine» del 2022, che sono esclusi dalla norma), si presenta invece la sola comunicazione ex post. Al riguardo andrebbe precisato se il termine «effettuati» (la legge parla di «realizzati» nel 2024 e «relativi» al 2023) sia da intendere, come dovrebbe essere, quale momento di competenza fiscale del costo (articolo 109 del Tuir).

Non sono disciplinati dal decreto gli investimenti «in corso», cioè già avviati al 29 marzo (ad esempio con ordine a dicembre 2023), ma che saranno effettuati (con la consegna e il collaudo)



dopo tale data. Poiché tali investimenti potrebbero essere stati completati e interconnessi entro il 29 aprile, è urgente che il ministero chiarisca se, prima della compensazione, si deve presentare la sola comunicazione ex post (come per quelli ultimati al 29 marzo) oppure anche quella ex ante (che peraltro sarà identica). Nel dubbio, meglio trasmetterne due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS6901  
DS6901  
**8mila**

**LA SANZIONE IN EURO**

Prevista una sanzione fino ad un massimo di 8mila euro per chi affitta un appartamento senza comunicare il Cin e fino a 5mila euro per chi invece non lo pubblicizza negli annunci di locazione